



Regione Lombardia

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO AUTOMOBILISTICI INTEGRATIVI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE (SFR)**

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (Piattaforma)	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	7
1.3. IDENTIFICAZIONE	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA	8
2.2. CHIARIMENTI	9
2.3. COMUNICAZIONI	10
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	10
3.1. DURATA	12
3.2. REVISIONE PREZZI.....	12
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE e BASE D'ASTA	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	18
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	18
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	19
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	20
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	21
7. AVVALIMENTO.....	22
8. SUBAPPALTO.....	23
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	24
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	25
11. SOPRALLUOGO	28
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	28
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	28
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	33
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	35
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	36
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	39
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL dgue.....	39
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	40
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	40
15.6. ACCETTAZIONI A SISTEMA.....	43
16. OFFERTA TECNICA.....	44
17. OFFERTA ECONOMICA E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	46
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	48
a. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	48
b. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	60
c. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	61
d. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	61
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	62
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	63
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	63

Il RUP procede a: a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC; b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.	63
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	63
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	65
24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	65
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	66
26. AVVIO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	68
27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	69
28. CODICE DI COMPORTAMENTO	69
29. ACCESSO AGLI ATTI	70
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	70
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	70

PREMESSE

A seguito delle interlocuzioni intercorse con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), Regione Lombardia ha stabilito di procedere allo scorporo dei servizi automobilistici integrativi del servizio ferroviario dal Piano Economico-Finanziario (PEF) del Contratto di Servizio sottoscritto con il gestore ferroviario e all'affidamento degli stessi attraverso procedura di gara ad evidenza pubblica.

In data 28 giugno 2024 è stato pubblicato avviso di pre-informazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, finalizzato all'avvio della procedura di affidamento dei servizi in oggetto, successivamente aggiornato in data 7 luglio 2025 e da ultimo in data 7 maggio 2026.

Regione Lombardia ha trasmesso la Relazione sui lotti ex Delibera ART 48/2017 all'Autorità e a seguito del recepimento delle indicazioni fornite con il parere n. 6/2026 dell'Autorità, ha proseguito l'iter amministrativo propedeutico all'avvio della presente procedura di gara provvedendo:

- approvazione con D.G.R. n. XII 6065 del 27.04.2026 e successiva trasmissione, in data ad ANAC della Relazione ex art. 14 d.lgs. 201/2022 nella quale sono state esplicitate le ragioni della scelta della modalità di affidamento, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. cit. ai fini della pubblicazione sul suo portale istituzionale;
- alla trasmissione ad ART della Relazione di affidamento ex Delibera 154/2019 ART (come successivamente modificata e integrata dalle Delibere ART 64 e 177 del 2024) nella quale sono descritti i principali elementi regolatori della procedura anche in esito alla consultazione dei portatori d'interesse (Misura 4);
- all'adozione della versione finale della Relazione di affidamento a seguito delle osservazioni rese con nota prot. 43352 del 26 giugno 2026 di ART, pubblicata in data 23/07/2026.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica Sintel accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è pari a (9) mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio della fornitura è la Regione Lombardia:

Codice NUTS 2 ITC4

CIG BC88821B8F

CUI S80050050154202600144

Il Responsabile unico del progetto è Valentina Convertini.

Il Responsabile della fase di affidamento è Valentina Convertini.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (Piattaforma)

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *"Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel"*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto

conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante [www.regione.lombardia.it], unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *“Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a

esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *“Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (sistema pubblico di identità digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID o mediante carta di identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice per l'Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level-of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite i contatti presenti al seguente link

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale e relativi allegati;
- d) schema di contratto;

- e) programma di esercizio (PdE)
- f) schema di domanda di partecipazione;
- g) documento di gara unico europeo;
- h) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma Sintel e regole tecniche per l'utilizzo della stessa *"Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel"*;
- i) patto di integrità approvato con D.G.R. XII/3599 del 16/12/2024;
- j) Matrice dei rischi;
- k) Condizioni minime di qualità (CMQ);
- l) Linee Guida per la redazione del PEF di gara;
- m) Piano di Accesso al Dato;
- n) Modulo offerta tecnica – dichiarazione degli elementi quantitativi (Q) e tabellari (T);
- o) Piano di composizione della flotta;
- p) Relazione di affidamento e relativi allegati;
- q) Accordo Regione / Impresa Affidataria / Trenord.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: www.regione.lombardia.it e sulla Piattaforma al sito www.ariaspa.it.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti *"Comunicazioni della procedura"*, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel all'interno della "Documentazione di gara" e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

La presente procedura di appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di trasporto mediante autobus integrativi al servizio ferroviario regionale da effettuarsi sull'intero territorio della Regione Lombardia con una produzione chilometrica complessiva di circa 2.300.000 bus*km, comprensiva, oltre alle corse bus già programmate nell'attuale affidamento ferroviario e oggetto della presente procedura di affidamento, di un insieme di nuovi servizi, articolati in due categorie:

- linee notturne suburbane, di nuova istituzione, relative all'area milanese;
- linee interamente svolte con autobus, già esistenti, ma per le quali è prevista una rimodulazione del servizio.

I servizi oggetto di affidamento sono dettagliati in modo specifico nel documento "Programma di esercizio" e meglio descritti nel Capitolato.

L'appalto è costituito da un unico lotto. Le motivazioni alla base della scelta effettuata sono contenute nella Relazione dei Lotti adottata dalla Regione Lombardia in applicazione della Delibera ART n. 48/2017, e rinvenibile al seguente indirizzo web: <https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/trasporto-pubblico/treni/affidamento-dei-servizi-autobus-integrativi-del-servizio-ferroviario-regionale> . Tale determinazione è stata validata dalla citata Autorità la quale ha rilasciato parere favorevole (Parere ART 6/2026 prot. 0004777/2026 del 21/01/2026).

L'importo annuale da erogare a titolo di corrispettivo per i servizi affidati oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge è di seguito specificato e non comprende i ricavi delle vendite dei titoli di viaggio né le agevolazioni tariffarie attualmente previste in quanto, trattandosi di affidamento "gross cost", i titoli di viaggio continueranno ad essere venduti dal Gestore del servizio ferroviario regionale.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di trasporto pubblico automobilistici integrativi al servizio ferroviario regionale	60112000-6	P	
A) Importo a base di gara				60.483.497,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso <i>[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]</i>				0
A) + B) Importo complessivo				60.483.497,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 33.239.046,00 riferito al costo del personale da impiegare nell'esecuzione del servizio di trasporto il quale, in base alle elaborazioni del PEFS è pari al 54,96% del valore di appalto. I criteri metodologici di determinazione del costo del personale sono stati esplicitati nella Relazione di Affidamento (RdA) adottata in applicazione della Delibera ART n. 154/2019, nell'Allegato "Criteri di redazione del PEFS".

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

I corrispettivi di cui sopra sono onnicomprensivi, compensando tutti gli oneri, costi o spese connesse allo svolgimento del servizio, all'approntamento dei fattori produttivi, del personale, delle strutture operative sul territorio, delle dotazioni tecnologiche e di tutte le prestazioni previste dal Contratto, ivi compresi gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza e i contributi CCNL. L'importo complessivo è al netto di Iva.

Il contratto collettivo di lavoro (CCNL) applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è quello Autoferrotramvieri (Cod. I022)

L'appalto è finanziato con risorse regionali.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 65 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio, presumibilmente 1^a agosto 2028.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2. REVISIONE PREZZI

I prezzi relativi ai fattori della produzione sono stati indicizzati nell'ambito del PEFS, secondo i criteri e gli indici esposti nella Relazione di Affidamento, nella Sezione "Criteri di redazione del PEFS". Conseguentemente, il corrispettivo a base d'asta risultante dalla definizione del PEFS è già ricomprensivo dell'indicizzazione e non è prevista ulteriore indicizzazione del corrispettivo contrattuale ai sensi dell'art. 60 comma 4-ter.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E BASE D'ASTA

Opzione servizi flessibili del contratto: la stazione appaltante si riserva nel corso dei primi due anni di contratto, di affidare all'appaltatore un quantitativo di servizi ulteriori cd. "flessibili" per

un massimo di 500.629 bus*km l'anno ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato massimo di tale opzione è pari a € 1.016.071,82 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno nove mesi prima dell'avvio degli stessi.

Proroga tecnica: In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, non superiore a dodici mesi e per l'importo di € 11.210.488,18, al netto di Iva, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 84.806.756,36, al netto di Iva così suddiviso:

Tabella 2

Importo complessivo (A+B)	60.483.497,27
Servizi flessibili	1.016.071,82
Importo per l'opzione di proroga (tecnica)	11.210.488,18
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	12.096.699,09
Valore globale stimato	84.806.756,36

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di **retisti** di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi

requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziato, avente i requisiti di cui i Consorzi si avvalgono, interessato

da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011. Il concorrente dovrà allegare il Patto di integrità dei contratti pubblici regionali firmato digitalmente. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, costituiti o costituendi il Patto di integrità dei contratti pubblici regionali dovrà essere firmato per accettazione da tutti gli operatori economici dell'R.T.I. o Consorzio costituito o costituendo.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (se non già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e alle prestazioni da eseguire.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP) comprovata dall'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) come previsto all'art. 11 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 291 del 25.11.2011 in osservanza al Regolamento (CE) n° 1071/2009.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti tramite FVOE o attraverso interrogazione del Registro mediante accesso alla relativa banca dati.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Possesso di un patrimonio netto pari almeno al 15% del corrispettivo annuo posto a base di gara e dunque pari ad un importo di euro 1.681.573,23 (in conformità al disposto del comma 7, lett. b) dell'art. 48 D.lgs. 50/2017 e della Misura 19 della Delibera ART 154/2019)

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante ultimo bilancio, o estratto, approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredato della nota integrativa;
- perizia giurata sottoscritta da professionista iscritto al Registro dei revisori legali, attestante la misura del patrimonio netto dichiarato in sede di partecipazione.

b) Fatturato globale maturato nei migliori tre degli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari a 8 milioni di euro IVA esclusa

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a)** Svolgimento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma nei migliori 3 degli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara per almeno un valore medio annuale di 2 milioni di vett*km;

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, della produzione chilometrica, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, della produzione chilometrica, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 0 lettera a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP) comprovata dall'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui al paragrafo 0 lettera b) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, che in fase di esecuzione debbano svolgere attività di trasporto persone, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete che in fase di esecuzione debba svolgere attività di trasporto persone, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I requisiti di cui al paragrafo 0 lettere a) e b) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 0 lettera a) richiesto in relazione alla prestazione di svolgimento di servizi trasporto pubblico locale su gomma deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 0 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP) comprovata dall'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui al paragrafo 6.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio, laddove esegua direttamente le prestazioni del contratto, e dai consorziati esecutori che svolgeranno attività di trasporto persone..

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1, lett. b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 0 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliario sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: attività di trasporto persone. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza del lavoro, anche alla luce delle attuali condizioni del mercato del lavoro, nonché della necessità di monitorare celermente ed efficacemente gli standard qualitativi del servizio (condizioni minime di qualità).

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3 (CCNL Autoferrotramvieri). In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

La disciplina di settore limita l'applicazione della clausola sociale al «*personale dipendente del gestore uscente*».

Nel caso di specie, poiché i servizi oggetto dell'odierna procedura sono svolti da un Consorzio subaffidatario, ed ancora più precisamente mediante personale dipendente delle imprese consorziate e dei rispettivi fornitori, utilizzato promiscuamente anche per altri servizi, senza utilizzo di personale dipendente del GU, non ricorrono le condizioni di applicazione della clausola sociale relative al personale da trasferire al nuovo gestore.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 5% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 5% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico

delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 1.209.669,94 costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico, con versamento sul conto IBAN n. **IT44 2030 6909 790100000300027** con causale del versamento "Deposito cauzionale GECA 11/2026 – gara d'appalto" o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

Inoltre, poiché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028 approvato con d.g.r. n. 5679 del 29.01.2026 prevede la puntuale verifica dell'iscrizione degli intermediari finanziari ai relativi albi, gli operatori economici dovranno autocertificare nel modello di Domanda e di dichiarazione qual è l'Albo al quale il garante è iscritto e qual è il numero di iscrizione.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 10% in caso di possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11.SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo. Se richiesto verrà disciplinato con i chiarimenti.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00 secondo le modalità di cui alla DELIBERA N. 524 del 22 dicembre 2025.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 UTC – ore 13:00 CEST del giorno **11 dicembre 2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100Mbyte per singolo file. Tutte le caratteristiche tecniche riferite alla documentazione informatica sono descritte in un allegato “ *Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel*” che è allegato tra la documentazione di gara

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel documento “*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel*” di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica**
- C – Offerta economica**

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La procedura di invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell'attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla lex specialis;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto di seguito).

La fase i) da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo. La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta;
- il documento denominato "Documento d'offerta", è essenziale ai fini della completezza dell'offerta e contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità);
- il "Documento d'offerta" può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente all'allegato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*" relativamente all'utilizzo della piattaforma Sintel.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo.

Si raccomanda di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Partecipazione in forma associata:

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria ad utilizzare ed operare a Sistema – previa Registrazione ad hoc – come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l'offerta.

Le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all'interno del Modello di Domanda e di Dichiarazione di cui all'Allegato 1 – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso il Sistema, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione

dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di

parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico allega la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello denominato *"Modello di Domanda e di dichiarazione"*;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;

- 5) Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.4;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.5;
- 8) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- 9) accettazioni a sistema;
- 10) eventuale documentazione ulteriore.

Tali documenti dovranno essere allegati in Sintel utilizzando gli appositi campi disponibili, attraverso la funzionalità *"Invia offerta"*. Si precisa che, qualora l'operatore economico necessiti di allegare più di un documento per campo, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip oppure .rar ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell'allegato *"Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel"*, del presente Disciplinare.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione/dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato *"Modello di domanda e di dichiarazione"*, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e firmata digitalmente.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il concorrente presenta inoltre il DGUE che contiene le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 15.1. Gli Operatori Economici potranno generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione in documentazione di gara. Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione dal sito di Aria S.p.A portale <https://www.ariaspa.it> nella sezione dedicata alla piattaforma Sintel e, all'interno di essa, nella sezione "Procedure".

Gli operatori economici dovranno caricare il file xml DGUE Response in SINTEL.

Nota: per le modalità di utilizzo di dettaglio si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali presenti sul portale Aria S.p.A.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione dell'Allegato 1 *"Modello di domanda e dichiarazione"* e del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) Il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 3) la dichiarazione di avvalimento;
- 4) il contratto di avvalimento anche misto.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata

come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:
 - a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)
 - a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi..... [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - b) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:
 - ♣ che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - ♣ che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:
 - ♣ che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o

degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

d) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

f) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

15.6. ACCETTAZIONI A SISTEMA

Per concludere l'invio dell'Offerta Amministrativa, il concorrente dovrà, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura, accettare direttamente su Sintel le seguenti dichiarazioni:

- a) di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, ove sono stabiliti i requisiti minimi che deve rispettare il servizio offerto, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Giunta regionale nella fase antecedente la presentazione delle offerte;
- b) di dichiarare che l'offerta ha validità non inferiore a 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- c) di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara gestita con il sistema telematico posto denominato Sintel e, quindi, di aggiudicazione nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

- d) di essere consapevole che l'uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla documentazione di gara ivi inclusi l'allegato *"Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel"* del presente disciplinare nonché i manuali tecnici consultabili dal sito www.ariaspa.it, che si dichiara di aver visionato e di accettare incondizionatamente;
- e) di essere consapevole che si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Giunta regionale ove ricorra una di tali circostanze;
- f) di aver preso visione del Patto di Integrità di cui all'Allegato del Disciplinare di gara, accettandolo integralmente ed incondizionatamente, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

Tutte le dichiarazioni assumeranno pieno valore legale a seguito della sottoscrizione del Documento d'offerta da parte del legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma, all'ultimo step del percorso guidato "Invio Offerta".

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce **nel campo di Sintel**, al secondo step del percorso guidato "Invia offerta", **denominato "Offerta Tecnica"**, la documentazione relativa all'offerta tecnica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **Relazione tecnica** del servizio offerto, così composta:
 - a.1) Descrizione del profilo del concorrente e delle modalità organizzative del servizio e in caso di operatore plurisoggettivo la ripartizione dei servizi e delle attività tra i componenti del raggruppamento/consorzio/GEIE;
 - a.2) Piano di autoproduzione energia (sub-criterio 3.1);
 - a.3) Progetto campagna di promozione (sub-criterio 4.4);
 - a.4) Piano di formazione del personale (sub-criterio 7.1);
 - a.5) Relazione per il reperimento del personale (sub-criterio 7.6)
- b) **in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento**, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale;

- c) **Programma di esercizio** integrato con l'incremento di offerta (sub-criterio 2.1), mediante compilazione della scheda del relativo file excel denominata "Offerta Aggiuntiva";
- d) **Eventuali certificazioni possedute** (sub-criteri 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.5). Le certificazioni/attestazioni devono essere prodotte in copia unitamente all'offerta tecnica e corredate dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, devono essere in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta e restare valide per tutta la durata della procedura. Con la presentazione dell'offerta il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, a garantire la validità delle predette certificazioni per tutta la durata del contratto. Pertanto, in caso di scadenza della certificazione/attestazione durante la procedura di gara dovrà essere prodotta dall'operatore economico una nuova certificazione
- e) **Piano di composizione della flotta.**
- f) **Modulo offerta tecnica – dichiarazione degli elementi quantitativi (q) e tabellari (t).**

La Relazione tecnica dei servizi offerti deve essere articolata in non più di 15 pagine, in formato A4, carattere non inferiore a 10, numero di righe per facciate non superiore a 40; non sono computati nel numero delle pagine copertine e sommari.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, attraverso la redazione di paragrafi dedicati come sopra elencati, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione ivi indicati di tipo discrezionale, gli elementi oggetto di valutazione in riferimento agli specifici aspetti segnalati nella tabella dei criteri di aggiudicazione.

In caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE, **tutti gli operatori riuniti** devono essere in possesso delle certificazioni per le quali si intende conseguire il punteggio premiale.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice la certificazione dovrà essere posseduta dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici. Il Consorzio e le consorziate esecutrici devono possedere la certificazione anche nel caso facciano parte di RTI.

In considerazione di quanto indicato all'art. 9 rispetto della clausola sociale il concorrente non è tenuto ad allegare all'offerta il progetto di assorbimento del personale.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti

che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

L'offerta tecnica non può contenere, a pena di esclusione, elementi idonei a rendere conoscibile il contenuto dell'offerta economica.

17. OFFERTA ECONOMICA E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Nell'apposito campo presente in Sintel, allo step 3 del percorso guidato *"Invia offerta"*, l'operatore economico inserisce la documentazione economica. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il corrispettivo dell'intero servizio offerto, al netto di Iva. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) i costi della manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

Negli appositi campi previsti in Piattaforma il concorrente dovrà esplicitare i costi soprariportati.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nell'apposito campo *"allegato offerta economica"* l'operatore economico **inserisce la documentazione relativa al Piano Economico Finanziario (PEF)**, che deve intendersi documento collegato all'offerta.

Il PEF è redatto secondo gli schemi di cui ai numeri 1-4 e relative indicazioni metodologiche dell'Annesso 5 della delibera ART 154/2019, nonché nel rispetto delle "Linee Guida per la redazione del PEF" allegate alla documentazione di gara. Il PEF contiene la proiezione dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei flussi finanziari per il periodo di durata contrattuale.

Il PEF deve - **a pena di esclusione**:

- a) rispettare e risultare coerente con le previsioni e gli obblighi della documentazione di gara e con il contenuto dell'offerta tecnica ed economica, rappresentandone la definizione e traduzione in termini economici/finanziari;
- b) essere redatto anche in formato elettronico su foglio di calcolo con le formule in chiaro, al fine di consentire alla s.a. la verifica di coerenza e di accertare la congruità dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia, oltre che in formato non editabile;
- c) essere conforme alle Linee Guida per la presentazione del Piano Economico Finanziario rispetto alla necessaria compilazione degli Schemi predisposti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (il PEF va quindi allegato in entrambe le versioni nella Piattaforma);
- c) dare evidenza del valore dell'indice di bancabilità DSCR, calcolato per ogni singola annualità di contratto, come rapporto tra il flusso di cassa dell'attività operativa (come risultante dallo Schema 4 dell'Annesso 5) ed il servizio del debito (capitale e interessi) nell'annualità di riferimento;
- d) essere coerente rispetto alle previsioni e obblighi previsti nella documentazione di gara e con il contenuto dell'offerta tecnica ed economica;
- e) essere accompagnato da una **Relazione illustrativa** che ne riassume le risultanze, i criteri di redazione e di stima delle principali voci, le principali variabili considerate, in particolare con riferimento ai costi, agli investimenti, alla dotazione del parco mezzi, di impianti e infrastrutture e ai costi del personale, ai costi delle materie prime e ai costi per servizi.
- f) in analogia a quanto previsto dalla Misura n. 22 della Delibera ART n. 154/2019, **deve essere accompagnato altresì da asseverazione resa** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da Revisori Legali, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

Pertanto, anche la Relazione illustrativa e l'asseverazione devono essere allegate all'offerta a pena di esclusione e chiaramente riferibili al PEF del concorrente nonché firmate digitalmente.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante o dal procuratore speciale autorizzato.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio tale documento in formato "pdf" deve essere

sottoscritto:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma dell'impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma di tutte le Imprese raggruppande.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

A. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	Criteri di valutazione	Pun ti max	N° su b	Sub-criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio	Pun ti D max	Pun ti Q max	Pun ti T max
OFFERTA TECNICA - MASSIMO 70 PUNTI								
1	PARCO MEZZI <i>Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche della flotta che l'operatore economico si impegna a mettere a disposizione per l'intera durata del contratto, con specifico riferimento ai seguenti subcriteri</i>	3	1.1	<u><i>Impatto ambientale</i></u> <i>Percentuale dei mezzi a basso impatto ambientale (metano, elettrico, idrogeno, ibrido) rispetto al totale della flotta comprese le scorte. Il concorrente deve indicare la percentuale del parco che rientra nelle categorie sopra richiamate, al termine di ciascun anno di affidamento.</i>	Lineare tra l'offerta peggiore (percentuale più bassa come media degli anni di affidamento) e l'offerta migliore (percentuale più alta come media degli anni di affidamento) da 0% a 100%		3	
		3	1.2	<u><i>Diminuzione dell'età massima del parco veicolare</i></u> <i>Il concorrente deve indicare la diminuzione dell'anzianità massima, in termini di mesi, rispetto al valore massimo ammissibile (180 mesi, ovvero 15 anni). Il valore da indicare è calcolato come differenza tra il valore massimo ammissibile di anzianità (180) e l'anzianità massima offerta della flotta comprese le scorte. Per il calcolo dell'anzianità fa fede la data di prima immatricolazione.</i>	Lineare tra l'offerta peggiore (numero di mesi più basso) e l'offerta migliore (numero di mesi più alto) da 0 a 180		3	

			orarie già incluse nel programma stesso. L'estensione non comporta incremento del corrispettivo rispetto alla base d'asta prevista ed è a carico dell'aggiudicatario. Il concorrente deve indicare il numero di corse aggiuntive offerte. N.B. Il concorrente dovrà altresì compilare la scheda "Offerta Aggiuntiva" del file "Programma di esercizio" (all. 2 al Capitolato)			
2	2.2	<u>Modifiche al programma di esercizio</u> Riduzione del tempo minimo per la richiesta di attivazione di una nuova corsa oppure cancellazione di una corsa prevista dal programma di esercizio (valore base: 6 mesi). Sono escluse le attivazioni dei servizi flessibili opzionali. Il concorrente deve indicare il tempo minimo in mesi				
		Tempo minimo non superiore a 4 mesi				1
		Tempo minimo non superiore a 2 mesi				2
8	2.3	<u>Vigilanza</u>	Lineare tra l'offerta peggiore	8		

			<i>Presenza di personale di vigilanza sulle corse serali con arrivo a destinazione da orario programmato successivo alle ore 23 (evidenziate come tali nel programma di esercizio). Il concorrente dovrà indicare la percentuale delle corse serali per le quali si obbliga a impiegare a bordo personale in servizio di vigilanza, appositamente autorizzato.</i>	(percentuale più bassa) e l'offerta migliore (percentuale più alta) da 0 a 100			
		4	2.4 <u>Controlleria</u> <i>Ore uomo di controlleria programmate (come proposte all'interno del piano di Controlleria e Contrasto all'evasione tariffaria) eccedenti il livello minimo di 1800 ore su base annua, su tutte le corse del programma di esercizio. Il concorrente deve indicare le ore uomo programmate all'anno, eccedenti il livello minimo.</i>	Lineare tra l'offerta peggiore (numero ore uomo più basso) e l'offerta migliore (numero ore uomo più alto)	4		
	SUBTOTALE	19			-	17	2
3	TUTELA DELL'AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA <i>Saranno premiate soluzioni a basso</i>	2	3.1 <u>Gestione energia</u> <i>Autoproduzione di energia: autoproduzione dei consumi elettrici (sia per la trazione, sia per ogni altro uso, es. gestione depositi/uffici), in</i>	<i>Presentazione di un Piano di autoproduzione</i>	2		

			Lombardia FESR 2021-2027) Il concorrente deve indicare i canali su cui si impegna a pubblicare i dati.			
2	4.2	<u>Informazioni all'utenza (aziendale)</u> Attivazione app aziendale compatibile con i principali sistemi operativi (es. APK, Android e Apple Store) dove rendere disponibili real time: • programma di esercizio • caratteristiche dei veicoli e le loro dotazioni per ogni linea • carta dei servizi e condizioni generali di trasporto • modalità di presentazione reclami • tariffe e canali di vendita • andamento della corsa real time (tempo attesa/ritardo alle fermate, eventuali soppressioni ecc.)	Disponibilità garantita a partire da non oltre 6 mesi dall'avvio del servizio			2
2	4.3	<u>Pulizia</u> Incremento della frequenza dell'intervento di “pulizia accurata” come definito nella				

			corrispondente CMQ 2.10 <i>Pulizia, rispetto alla frequenza minima indicata dalla medesima CMQ (ogni 14 giorni)</i>				
			<i>Almeno ogni 10 giorni</i>				1
			<i>Almeno ogni 7 giorni</i>				2
		3	4.4 <u>Promozione</u> <i>Campagna di promozione del servizio di linee S notturne. Viene valutata la completezza, innovatività e la capillarità del piano proposto.</i>	Presentazione di un Piano per una campagna comunic ativa da attuarsi nel primo anno di affidamento	3		
	SUBTOTALE	11			3	-	8
5	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE <i>Verrà premiata l'adozione di sistemi avanzati che garantiscano efficaci trasmissioni di informazioni all'utenza, e alla Regione, con specifico riferimento ai seguenti subcriteri.</i>	1	5.1 <u>Display frontale</u> <i>Presenza di display elettronico sui bus con numero linea e destinazione (in luogo dello standard minimo di una veletta fissa, previsto da capitolato)</i>	Presenza in almeno l'80% della flotta incluse scorte			1
		2	5.2 <u>Manutenzione</u> <i>Manutenzione dei veicoli tramite utilizzo di un sistema informatizzato di diagnostica autobus (segnalazione di guasti, anomalie, ecc. alla centrale operativa)</i>	Disponibilità garantita a partire dall'avvio del servizio			2
		5	5.3 <u>Monitoraggio EA</u>	Disponibilità garantita a partire			5

				Adozione di sistemi di monitoraggio da non oltre 6 mesi edall'avvio del rendicontazione servizio automatizzata dei servizi svolti, consultabile dall'EA in tempo reale o a posteriori, con visibilità di almeno le seguenti informazioni: dati di regolarità e puntualità delle corse, tipologia dei bus circolati, eventuali perturbazioni/interruzioni/variazioni di percorso.			
	SUBTOTALE	8			-	-	8
6	IMPLEMENTAZIONE DI TECNOLOGIE DI BORDO Verrà premiata l'installazione di dotazioni aggiuntive per il comfort e la sicurezza, con specifico riferimento ai seguenti subcriteri.	2	6.1	<u>Dotazioni aggiuntive - Prese Usb</u> Allocazione di connettori Usb a bordo (i punteggi di seguito indicati sono alternativi tra loro) - almeno sul 75% degli autobus della flotta (comprese scorte) - sul 100% della flotta comprese scorte			1 2
		3	6.2	<u>Dotazioni aggiuntive - Videosorveglianza</u> Sistemi di videosorveglianza a bordo degli autobus idonei sia ad essere utilizzati per finalità di security sia per la ricostruzione di eventuali sinistri (i punteggi di seguito			

			<i>indicati sono alternativi tra loro)</i> <i>almeno sul 75% degli autobus della flotta (comprese scorte)</i> <i>sul 100% degli autobus della flotta (comprese scorte)</i>			2	
		2	6.3 <u>Sistemi di sicurezza della circolazione</u> <i>Sistemi tecnologici avanzati a tutela della sicurezza dei trasportati e degli altri utenti della strada</i> <i>Tasso di copertura del servizio (commisurato al numero di corse programmate) con telecamere BSD - Blind Spot Detection - di controllo dell'angolo cieco</i> <i>Tasso di copertura del servizio (commisurato al numero di corse programmate) con Telecamere ADAS - Advanced Driver Assistance Systems - per la riduzione dei rischi di incidentalità connessi con le condizioni di marcia del mezzo</i>	Lineare tra l'offerta peggiore (percentuale più bassa) e l'offerta migliore (percentuale più alta) da 0 a 100	1	1	

	SUBTOTALE	7			-	2	5
7	AFFIDABILITÀ QUALITÀ PROCESSI AZIENDALI <i>Verrà premiato il possesso di certificazioni valide, rilasciate da organismi accreditati in quanto sarà valutato come elemento di garanzia di maggiore affidabilità e qualità dei processi aziendali, con specifico riferimento ai seguenti subcriteri</i>	E2	7.1	<u><i>Formazione del personale</i></u> <i>Qualità del piano di formazione del personale di guida e di contatto del pubblico</i> <i>Saranno valutate le attività previste per il personale di guida e di contatto con il pubblico e gli interventi nel campo della sicurezza, della gestione delle emergenze e della relazione con l'utenza</i>	Presentazione di un Piano di formazione continua per il personale	2	
		1	7.2	<i>UNI EN ISO 9001 (Sistema di gestione per la qualità)</i>	Presenza della certificazione alla presentazione dell'offerta e impegno al mantenimento		1
		1	7.3	<i>UNI ISO 39001 (Sistema di gestione della sicurezza del traffico stradale)</i>	Presenza della certificazione alla presentazione dell'offerta e impegno al mantenimento		1
		1	7.4	<i>UNI ISO 45001 (Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro)</i>	Presenza della certificazione alla presentazione dell'offerta e impegno al mantenimento		1
		1	7.5	<i>Certificazione di Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022).</i>	Presenza della certificazione alla presentazione		1

					dell'offerta e impegno al mantenimento			
		2	7.6	<u>Reperimento personale</u> <i>Oneri che l'azienda si assume e strategie che intende adottare per ovviare alla carenza degli autisti. Verranno valutati l'individuazione di benefit per i neoassunti, ivi inclusi gli oneri in capo all'impresa per l'abilitazione professionale degli autisti e ogni altra strategia che renda competitivo il posto di lavoro come autista</i>	Presentazione di una relazione sul tema	2		
	SUBTOTALE	8				4	-	4
8	CONTINUITA' OPERATIVA <i>Verranno premiate le azioni e dei processi aziendali attuati per la gestione delle emergenze e per l'adozione delle misure di ripristino, con specifico riferimento ai seguenti subcriteri.</i>	2	8.1	<u>Gestione inconvenienti d'esercizio</u> <i>Previsione di tempi di attesa inferiori, in caso di mezzo sostitutivo, indicati in minuti, rispetto al valore base di 60 minuti indicato nelle linee guida del piano di intervento</i> <i>Non oltre 45 minuti</i> <i>Non oltre 30 minuti</i>				1 2
		2	8.2	<u>Gestione aziendale</u> <i>Sistema organizzativo interno all'Azienda per far fronte ad eventi improvvisi non previsti (defezioni del personale,</i>	Presentazione di una relazione sugli oneri a cui l'impresa si impegna	2		

				sostituzione del personale, gestione emergenze, ecc.) Verranno valutate il numero di iniziative adottate, l'efficacia delle iniziative, la tempestività dell'adozione.				
	SUBTOTALE	4				2	-	2
					TOTALE GENERALE	70		

B. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti, variabili tra zero e uno, da assegnare a ciascun criterio e sub criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- Mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
- Determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- Attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

I coefficienti applicabili dai commissari sono i seguenti:

- Giudizio ottimo: coefficiente 1
- Giudizio buono: coefficiente 0,80
- Giudizio discreto: coefficiente 0,70
- Giudizio sufficiente: coefficiente 0,60
- Giudizio non pienamente sufficiente: coefficiente 0,40
- Giudizio scarso: coefficiente 0,20
- Giudizio assolutamente insufficiente: coefficiente 0

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Ai fini della valutazione dell’offerta e dell’attribuzione dei relativi punteggi, il concorrente produce la Relazione tecnica dalla quale sono tratti gli elementi per la valutazione dei punteggi discrezionali, il Modulo offerta tecnica – dichiarazione degli elementi quantitativi (q) e tabellari (t), dal quale sono tratti i valori per l’attribuzione dei punteggi quantitativi e tabellari.

C. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula “bilineare”

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = coefficiente 0,90

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

D. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ...,

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La composizione della commissione garantisce la presenza di competenze anche in relazione alla valutazione del PEF di gara, nonché di pianificazione delle reti di trasporto e nella programmazione, gestione e monitoraggio dei servizi di TPL .

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data della prima seduta pubblica verrà comunicata tramite la funzionalità “*Comunicazioni della procedura*” presente sulla piattaforma Sintel.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale.

Con l’inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC.

Successivamente, si procede alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, poi alla verifica dell’anomalia ed infine alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel paragrafo 24.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede a:

- a) verificare l’avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all’apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all’esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il RUP procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio attraverso la Piattaforma. Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma.

La Commissione rende visibile ai concorrenti, attraverso le modalità previste dalla Piattaforma i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- 2. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

3. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
4. presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
5. mancata presentazione del Piano Economico Finanziario in allegato all'offerta economica;
6. presentazione di un Piano Economico Finanziario che non rispetta tutte le prescrizioni espressamente previste a pena di esclusione all'art.17.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante sottopone a verifica l'offerta risultata prima in graduatoria.

Per la verifica dell'anomalia il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, attraverso l'analisi del Piano Economico Finanziario di gara e della relativa Relazione illustrativa, al fine di accertare la completa rilevazione dei costi, la sostenibilità dell'offerta ivi comprese le proposte migliorative contenute, la sostenibilità finanziaria e dei flussi di cassa, la determinazione e quantificazione del ragionevole margine di utile.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'allegato I.1 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, n. 1 concorrente sorteggiato, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15 e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

26. AVVIO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'avvio del servizio dovrà avvenire decorso un anno dall'aggiudicazione della procedura e viene formalizzato attraverso la sottoscrizione del verbale di consegna del servizio. La data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio sarà comunicata dalla stazione appaltante a mezzo pec, nel corso del periodo transitorio di cui al periodo successivo.

Nel "periodo transitorio" intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e l'avvio del servizio, l'Aggiudicatario predisporrà ed ultimerà tutte le attività necessarie all'avvio del servizio e acquisirà la disponibilità di tutti i fattori della produzione con le modalità e secondo le tempistiche previste dal Capitolato e del Contratto di servizio, ivi inclusa idonea copertura assicurativa (RCT) con massimale di 10 Milioni di euro.

La firma del verbale di consegna del servizio comporta, da parte dell'Impresa Affidataria, la completa e incondizionata accettazione di quanto riportato nel verbale. Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio l'Impresa Affidataria dovrà essere in grado di garantire l'espletamento di tutti i servizi e le attività oggetto della procedura di affidamento.

Il caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate nel capitolato in riferimento alle attività da compiersi durante il periodo transitorio, la mancata sottoscrizione del verbale di consegna o il rifiuto opposto all'avvio dei servizi da parte dell'Aggiudicatario, salvo il caso di causa non imputabile all'Aggiudicatario, consente all'amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ovvero alla revoca dell'aggiudicazione in caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve

uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 13 giugno 2023 che modifica ed integra il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62 del 12 aprile 2013 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [www.regione.lombardia.it].

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara in calce alla domanda di partecipazione.